

Registro Atti Privati n. 409

Prot-2022-1288407 del 23/11/2022

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE LIGURIA

SETTORE AFFARI GENERALI

STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

CONVENZIONE DI FORNITURA DI KIT STERILI PER INTERVENTI

OPERATORI IN TNT

TRA

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale (S.U.A.R.) di Regione Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (C.F. SCCGRG60D24D969T), il quale interviene in rappresentanza della Regione Liguria (con sede legale in Genova, Via Fieschi, 15, C.F. 00849050109)

E

- Sig. Giorgio Vincenzi, CF VNCGRG69E31F240V, nato a Mirandola (MO) il 31/05/1969, domiciliato per il presente Atto presso la sede legale della Ditta Paul Hartmann S.p.A. il quale interviene quale Procuratore speciale di Paul Hartmann S.p.A. avente sede legale a Verona (VR), 37139, in Via della Metallurgia n. 12, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio di Verona, numero di iscrizione e C.F. 07179150151 (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") affidataria del lotto 3 (ad oggetto "*fornitura di kit sterili per interventi operatori in TNT*") della gara d'appalto per la fornitura del servizio di lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (n. gara 5680786), giusta

Decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6848 del 02/11/2022;

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 14/2007, istitutiva della Centrale Regionale di Acquisto (di seguito C.R.A.) quale Centrale Regionale di Committenza, e le successive L.R. n. 34/2012, L.R. n. 41/2014, L.R. n. 17/2016 hanno previsto che C.R.A. provveda in via esclusiva, per conto delle Aziende ed Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale, nonché delle ASP e degli altri enti pubblici, all'acquisizione di beni e servizi sanitari;

b) la L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “*RAZIONALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI CENTRALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E DI SERVIZI E DELL’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI E STRUTTURE DI MISSIONE*”, ha stabilito che le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. siano svolte, a far data dal 1° maggio 2021, da S.U.A.R. quale Stazione Unica Appaltante Regionale e che le procedure di gara già avviate alla suddetta data siano portate a termine dalla S.U.A.R. nonchè, a decorrere da tale data, siano trasferiti alla Regione i rapporti attivi e passivi relativi alle procedure di gara in corso;

c) in esecuzione di quanto precede, l'allora C.R.A. dell'Agenzia Sanitaria Regionale (A.R.S.) ha espletato una procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'affidamento del servizio di lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e II.R.C.C.S. della Regione Liguria (Lotti 3. Numero gara: 5680786) per un periodo di anni quattro (con tre opzioni di rinnovo per ulteriori 12 mesi ciascuno) svolta in ambito comunitario ed indetta con bando di gara inviato per la pubblicazione sulla GUUE in data 08/07/2014;

d) con la determinazione n. 223 del 24/09/2015 si è provveduto

all'aggiudicazione in via definitiva del lotto 3 della gara n. 5680786 alla Società

3M Italia S.r.l. e successivamente è stata stipulata, con l'Operatore economico

3M Italia S.r.l., la Convenzione di fornitura per un periodo di quattro anni con

decorrenza dal 01/04/2016;

e) con le determinazioni n. 250 del 29/05/2020 e n. 205 del 22/04/2021 del

Direttore dell'allora Area C.R.A. di A.Li.Sa. (oggi S.U.A.R.) e con decreto del

Dirigente S.U.A.R. n. 1880 del 28/03/2022 sono state esercitate, ai sensi

dell'art. 2 del Disciplinare di gara, tutte e tre le previste opzioni di rinnovo

annuale, da ultimo sino al al 01/04/2023, alle medesime condizioni normo-

economiche stabilite dalla Determinazione di aggiudicazione ARS n. 223 del

24/09/2015;

f) a seguito dell'adozione del suddetto decreto n. 1880/2022 e della rituale

notifica dello stesso disposta da parte di SUAR nei confronti della Ditta 3M

Italia s.r.l., quest'ultima, con la corrispondenza agli atti del procedimento, ha

manifestato l'intenzione di non proseguire nell'erogazione del servizio oggetto

di gara oltre la data del 31/12/2022;

g) con decreto del Dirigente S.U.A.R. n. 6848 del 02/11/2022 è stato disposto

il subentro nell'affidamento del servizio di cui al lotto 3 di gara (CIG:

5848728B05: fornitura di kit sterili per interventi operatori in TNT) in favore

della Ditta Paul Hartmann s.p.a. alle medesime condizioni di gara fatte salve le

nuove quotazioni economiche di cui alla nota a mezzo PEC del 20/10/2022

(protocollo S.U.A.R. n. 2022-1195287 del 21/10/2022) nonché gli

aggiornamenti e le sostituzioni di prodotti verificati dall'Organismo tecnico

regionale all'uopo preposto nella seduta riservata dell'11/10/2022, secondo

quanto poi riscontrato dalla Ditta Paul Hartmann s.p.a. con nota a mezzo PEC

del 18/10/2022 (protocollo S.U.A.R. n. 2022-1187938 del 19/10/2022), con decorrenza dal 01/01/2023 al 01/04/2023;

h) il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dai suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

i) il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

l) il Fornitore ha presentato ed è agli atti di S.U.A.R., la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

m) il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

n) i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

o) la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per S.U.A.R. nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, i quali saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale;

p) S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o

attività delle singole Amministrazioni contraenti; parimenti ciascuna

Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente

e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF da ciascuna emesso;

q) la presente Convenzione è stata sottoscritta in via d'urgenza in attesa

dell'informativa antimafia ex artt. 90-95 D.Lgs. n. 159 /2011;

r) nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme

tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “*Disposizioni per la*

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica

Amministrazione” e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Codice di*

comportamento dei dipendenti pubblici”;

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ivi incluso l'Avviso di gara, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico e il Capitolato Speciale, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) approvato con D.G.R. n.39/2020 (e parzialmente modificato con le DD.G.R. n. 279/2020 e n. 1055/2020), nonché il Codice di Comportamento del personale della Giunta della Regione Liguria approvato con D.G.R. n. 187 del 12 marzo 2021, la Documentazione tecnica di gara (con gli aggiornamenti e le sostituzioni di prodotti verificati dall'Organismo tecnico

regionale all'uopo preposto nella seduta riservata dell'11/10/2022 secondo quanto poi riscontrato dal Fornitore con nota a mezzo PEC del 18/10/2022 - protocollo S.U.A.R. n. 2022-1187938 del 19/10/2022), l'Offerta economica presentate in gara dal Fornitore con le quotazioni economiche aggiornate di cui alla nota a mezzo PEC del 20/10/2022 (protocollo S.U.A.R. n. 2022-1195287 del 21/10/2022);

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;
- b) Amministrazione contraente: l'A.S.L., l'E.O., l'I.R.C.C.S., effettivo utilizzatore della Convenzione nel suo periodo di sua validità ed efficacia, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura (OdF) e le conseguenti Richieste di Consegna (RdC);
- c) "Fornitore": l'Impresa affidataria (Paul Hartmann s.p.a.) che, avendo sottoscritto la Convenzione e impegnandosi a quanto nella stessa, venga individuato dall'Amministrazione contraente, mediante l'emissione degli OdF, ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- d) Contratto/i di Fornitura: il contratto attuativo della della presente Convenzione stipulato dalla singola Amministrazione contraente con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);
- e) Ordinativo di Fornitura (OdF): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti stipulano un contratto di fornitura con il Fornitore impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al contempo la quantità di beni/ prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;
- f) Richiesta di Consegna (RdC): (i.e. ordini) il documento con il quale le

Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei servizi richiesti, nonché il luogo ed i tempi di consegna;

g) Importo della Fornitura: l'importo della fornitura oggetto del singolo Contratto di Fornitura (IVA esclusa);

h) Sede/i di consegna: il luogo dell'Amministrazione contraente (sedi e uffici come indicati nelle RdC) presso il quale il Fornitore deve eseguire i servizi richiesti;

i) Servizi connessi: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente Atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;

l) Sito: lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione;

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione del servizio oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata accettazione in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione del servizio", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni contraenti a prestare il servizio oggetto di affidamento, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura di kit di teleria sterile monouso in TNT per interventi operatori e di tipo diagnostico e curativo e relativa biancheria a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e ILR.C.C.S. della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza. Il servizio dovrà essere avviato ed entrare a regime entro i rispettivi termini temporali di cui agli atti di gara, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta adesione alla Convenzione, ovvero dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, da parte delle singole Aziende Sanitarie.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del

Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni contraenti alla casella di posta elettronica certificata del Fornitore hartmann.ufficiogare@pec.it ovvero mediante fax al numero dedicato 045 8518987. È cura del Fornitore verificare che l'OdF provenga da una delle Amministrazioni contraenti legittimate all'utilizzo della convenzione.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli OdF tramite richieste di consegna (RdC). Le RdC vengono inviate attraverso posta elettronica certificata (PEC) oppure via fax. Le RdC debbono specificare le quantità dei servizi richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 3 (tre) mesi a decorrere dal 01/01/2023.

2. S.U.A.R. si riserva la facoltà di esercizio della proroga tecnica al fine di garantire la prosecuzione contrattuale per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova edizione di procedura di gara regionale relativa al servizio oggetto della presente Atto (di cui sono in corso i lavori preparatori da parte della Commissione tecnica regionale nominata con i Decreti del Direttore Generale di Regione Liguria n. 2260 dell'11/04/2022 e n. 3768 del 14/06/2022). In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli.

3. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la

risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di

Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione

contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva

espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Fornitore.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero

essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme

e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla

stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui

oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi

titolo, nei confronti delle Amministrazioni contraenti, o, comunque, di

S.U.A.R., per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo

Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne S.U.A.R.

e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale

inosservanza da parte del Fornitore delle norme e prescrizioni tecniche e di

sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni

contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le

modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le

Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione

delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni

	continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.	
	7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.	
	8. Il Fornitore si obbliga a consentire a S.U.A.R., nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.	
	9. Resta espressamente inteso che S.U.A.R. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti. Ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura dalla stessa emessi.	
	<u>Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore</u>	
	1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:	
	a) prestare il servizio oggetto della Convenzione ed i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;	

b) manlevare e tenere indenne S.U.A.R. nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a S.U.A.R. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad effettuare il servizio oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a S.U.A.R., in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in

	materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la	
	disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i	
	relativi oneri.	
	2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti	
	occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non	
	inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro	
	applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle	
	località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti	
	Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.	
	4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai	
	commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle	
	associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della	
	presente Convenzione.	
	5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod.	
	Civ, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo	
	anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.	
	<u>Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro</u>	
	1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni	
	in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver	
	adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a	
	quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività	
	da svolgere.	
	2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i	

rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le Amministrazioni contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione del servizio

1. Per l'esecuzione del servizio indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura il Fornitore si obbliga al rispetto delle modalità e dei termini temporali (cronoprogrammi) individuati negli atti di gara o specificati nella propria offerta migliorativa.

Articolo 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

Il Fornitore invia i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nella documentazione di gara.

Il Fornitore deve, in aggiunta a quanto sopra, fornire via web o via posta elettronica, a S.U.A.R., la reportistica relativa alle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione con indicazione dei quantitativi richiesti/consegnati, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza del quadrimestre, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta

economica così come agli atti di S.U.A.R.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara, per un ammontare trimestrale presunto di € 395.424,12.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato	
	dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture	
	emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa,	
	anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla	
	presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e alla specifica	
	Richiesta di Consegna e deve essere intestata e spedita all'Amministrazione	
	Contraente.	
	4. In adempimento al D.M. 7/12/2018 attuativo della Legge 27 dicembre 2017,	
	n. 205 (Legge di bilancio 2018) cc. 411 ss., il tracciato XML di fatturazione	
	elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale	
	la fattura si riferisce, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e	
	successivo pagamento della fattura stessa.	
	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute	
	ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.	
	7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto	
	corrente bancario o postale.	
	9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli	
	Ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di	
	accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti. Su detto conto	
	corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota a mezzo PEC	
	del 10/11/2022 (acquisita agli atti della Stazione Unica con progressivo Prot-	
	2022-1257469 dell'11/11/2022).	

10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Amministrazione contraente dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 8 e 9 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa

si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) Nel caso di 15 o più non conformità (all'interno della singola azienda rilevate nell'arco di tre mesi), siano esse indifferentemente di natura quantitativa o qualitativa, delle prestazioni non imputabili alla Amministrazione, sarà applicata una penale pari allo 0,06% del valore contrattuale complessivo al netto dell'iva. Qualora venga riscontrata una non conformità tale da causare gravi inefficienze o, addirittura un'interruzione del servizio, S.U.A.R. sarà titolata a risolvere il contratto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, e fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico ecceda l'importo incamerato;

b) in caso di mancata effettuazione parziale o totale della fornitura, entro l'ulteriore termine massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, una penale massima pari al 10% del valore delle mancate prestazioni; in questo caso le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

c) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti,

ciascuna Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto in danno,

salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in

ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25, comma 1, della presente Convenzione

S.U.A.R. applica al Fornitore una penale pari all'1% del valore della Convenzione stessa.

3. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 1 "Servizio di reportistica", S.U.A.R.

applica al Fornitore una penale di Euro 200,00.

4. Le Amministrazioni applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo

effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso

il risarcimento del maggior danno.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al

Fornitore da parte delle Amministrazioni contraenti (da inviare per conoscenza

anche a S.U.A.R.) o da S.U.A.R.; il Fornitore deve comunicare per iscritto in

ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi

dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni contraenti, ovvero

non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non

	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della	
	medesima penale.	
	7. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente	
	articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o di S.U.A.R. a	
	richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	8. S.U.A.R., in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla	
	stessa dalle Amministrazioni contraenti, salvo il diritto di risoluzione della	
	Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare	
	penali rivalendosi sulla garanzia.	
	9. S.U.A.R., per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali	
	sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
	dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali	
	applicate dalle Amministrazioni contraenti. Resta fermo il risarcimento degli	
	eventuali maggiori danni.	
	10. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale	
	superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto	
	dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso	
	S.U.A.R. ha facoltà di ritenere definitivamente la garanzia, e/o	
	l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di	
	procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	<u>Articolo 18 - Garanzia definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il	
	perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce	
	una garanzia definitiva in favore di S.U.A.R. di importo di Euro 15.816,97	

(polizza fideiussoria n. 1920327 rilasciata da ELBA Compagnia di

Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. determinata come previsto dall'art. 113

D. Lgs. n. 163/2006).

2. Tale garanzia è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque

di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del

contratto, il rateo della garanzia definitiva non ancora svincolato

dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs.

163/2006 ss.mm.ii., viene ripartito in modo proporzionale sulla base degli

Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni

contraenti.

3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito

principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte

le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938

Cod. Civ. nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici

assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di

penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni

contraenti/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo

“Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni contraenti a

far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli

importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e,

comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti

dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà

progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni contraenti/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni contraenti e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 – Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio

1. Per i beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento della fornitura, tutti i rischi di perdite, furti e danni, sono a carico dello stesso, salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della

Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la S.U.A.R., nonché le Amministrazioni contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 21 – Risoluzione – Dichiarazione di nullità

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, le Amministrazioni contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore, anche a uno solo degli obblighi

	assunti con la stipula della Convenzione, che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a quindici giorni, che verrà trasmesso a mezzo di raccomandata a/r o PEC dalla Amministrazione contraente e/o da S.U.A.R., per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione e/o la S.U.A.R. hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la garanzia, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.	
	3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:	
	a) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;	
	b) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;	
	c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinario di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	f) mancata rispondenza tra i servizi forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	

4. S.U.A.R. può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o PEC, la

Convenzione nei seguenti casi:

a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni

presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

b) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il

termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";

c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai

sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere

di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni contraenti, ai sensi

dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio

Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;

f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne

consentano la prosecuzione in tutto o in parte;

g) mancata rispondenza tra i servizi forniti e i servizi offerti in sede di gara;

5. S.U.A.R. risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi

8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto

gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge

136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli

Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della

Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in

essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della

fornitura residui in favore delle Amministrazioni contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o di S.U.A.R. al risarcimento dell’ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell’inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva da S.U.A.R.

10. S.U.A.R., ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la nullità della Convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo poteri autoritativi o negoziali.

Articolo 22 - Recesso

1. S.U.A.R. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera

raccomandata a/r o PEC.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. S.U.A.R. ha diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

4. Per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

5. Il recesso dalla Convenzione da parte di S.U.A.R. comporta il recesso delle Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC.

6. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione

essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della garanzia non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.

2. L'affidamento di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni a S.U.A.R., pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. S.U.A.R. procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la S.U.A.R. e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Luigi Moreno Costa, Dirigente Amministrativo di S.U.A.R., il Responsabile del Procedimento, quale Dirigente responsabile dei rapporti di S.U.A.R. con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010 548 8561, numero di fax 010 548 8566, indirizzo e-mail luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente Atto il Fornitore individua nella Sig.ra Barbara Giannone il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti di S.U.A.R., nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 345/3615738, numero fax 045/8518987, e-mail barbara.giannone@hartmann.info, pec hartmann.ufficiogare@pec.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore

Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente S.U.A.R. e le Amministrazioni contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

2. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto affidato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi o innovativi, la ditta aggiudicataria, previo invio di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nel servizio il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la C.C.I.A.A. di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la S.U.A.R., è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Regolamento medesimo.

2. Titolare del trattamento dei dati personali è Regione Liguria con sede legale in Via Fieschi, 15 – 16121, Genova.

3. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione S.U.A.R. è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

6. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti,

nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

7. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

8. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

9. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

10. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui S.U.A.R. o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR 679/2016 ed è tenuto pertanto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare è chiamato a:

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
| | a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di | |
| | sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. | |
| | 679/2016; | |
| | b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, | |
| | l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano | |
| | adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente | |
| | portata a conoscenza degli interessati; | |
| | c) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle | |
| | richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016; | |
| | d) trasmettere alla S.U.A.R. e/o alle Amministrazioni contraenti, con la | |
| | massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai | |
| | sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in | |
| | modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini | |
| | stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì alla S.U.A.R. tutta l'assistenza | |
| | necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette | |
| | richieste; | |
| | e) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli | |
| | stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo | |
| | e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; | |
| | f) consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche | |
| | circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati | |
| | personali, fornendo alla stessa piena collaborazione | |
| | g) predisporre ed aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati | |
| | ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, qualora la tipologia | |
| | dei dati trattati ricada nell'ambito di applicazione della norma richiamata. | |

Articolo 32 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali è assolta da Regione Liguria in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 – Prot. n. 0051279 del 3/3/2022.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione del servizio), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Garanzia definitiva), Art. 19 (Responsabilità sui beni utilizzati dal Fornitore nello svolgimento del servizio), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione - Dichiarazione di nullità), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità

Imposta di bollo assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Genova 1 Prot. n. 51279 del 03/03/2022

civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la C.C.I.A.A.), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

REGIONE LIGURIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONALE

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Firmato digitalmente